CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

**Parte Speciale**

**Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione**

**Articolo 2 S: Durata**

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

**Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa**

**Articolo 5 S: Qualifcazione Cloud**

**Articolo 6 S: Exit Strategy e grace period**

**Articolo 7 S: Proprietà dei prodotti in genere**

**Articolo 8 S: Garanzie**

**Articolo 9 S: Subappalto**

**Articolo 10 S: Erogazione dei servizi**

**Articolo 11 S: Verifica di conformità**

**Articolo 12 S: Livelli di Servizio**

**Articolo 13 S: Servizio professionali**

**Articolo 14 S: Penali**

**Articolo 15 S: Corrispettivo**

**Articolo 16 S: Fatturazione e pagamento**

**Articolo 17 S: Condizione particolare di risoluzione**

**Articolo 18 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

**Articolo 19 S: Nomina responsabile trattamento dati personali**

**Articolo 20 S: Forza Maggiore**

**Articolo 21 S: Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto**

**Parte Generale**

**Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici**

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze retributive e contributive

**Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza**

**Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d’autore**

**Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software**

**Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile**

**Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa**

**Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali**

**Articolo 10 G: Garanzia definitiva**

**Articolo 11 G: Recesso**

**Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

**Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi**

**Articolo 14 G: Subappalto**

**Articolo 15 G: Foro esclusivo**

**Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali**

**Articolo 17 G: Risoluzione**

**Articolo 19 G Incompatibilità**

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. (di seguito per brevità anche “**Committente**”) codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 – rappresentato dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella funzione di Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33

e

la Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_= P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_ *(*di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

*oppure*

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ con sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, e la mandante \_\_\_, con sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

1. l’articolo 29, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” («Decreto Salva-Italia»), prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possano avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei propri rapporti. Su tale base normativa, l’INAIL e Consip S.p.A. hanno stipulato apposita Convenzione in data 17 marzo 2022;
2. in forza di tutto quanto precede, Consip provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva delle stesse;
3. l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip nell’interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell’art. 1 S;
4. l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, del valore di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e la polizza assicurativa richiesta della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_>; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
5. successivamente alla sottoscrizione da parte della Committente, l’Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;

il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il codice identificativo gara , CIG, è il seguente: 9834320199.

1. il contratto si compone di due parti: “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano nell’ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera ”G”. Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all’oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera “S”;
2. in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto. Del pari, in caso di discordanza o contrasto tra gli atti ed i documenti della procedura redatti dalla Consip e quelli contenenti le condizioni relative all’utilizzo, al funzionamento e ai livelli di servizio dei prodotti cloud oggetto del presente contratto facenti capo a Microsoft, ancorché allegati alla documentazione pubblicata ovvero prodotti dal Fornitore ai fini della stipula o in corso di contratto, prevarranno quelli prodotti da Consip, ad eccezione di eventuali proposte di miglior favore formulate dal Fornitore ed accettate da Consip ovvero dalla Committente per quanto di rispettiva competenza;
3. l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” – Offerta economica; Allegato “II” Capitolato tecnico e relative Appendici (A e B); *<eventuale*, L’Allegato “III” Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato “IV” Patto di integrità; L’Allegato “V” – Privacy; *<eventuale,* l’Allegato VI, il contratto di avvalimento*,* nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse; Allegato VII “Classificazione CSP”;
4. il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari”, ove non diversamente stabilito;
5. valgono le seguenti definizioni:

* per la Committente si intende L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L.
* ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a “Committente e/o Amministrazioni”, l’espressione deve intendersi riferita alla Committente.

1. *[eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso:* \_\_\_ risulta allo stato pendente, innanzi al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, giudizio R.G. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, instaurato dalla \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.]

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 S

# Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

1. L’INAIL nell’interesse proprio stipula con l’Impresa, che accetta, l’affidamento dei servizi del Cluod pubblico Microsoft Azure, il cui dettaglio è riportato nel paragrafo 5 dell’Allegato 4 – Capitolato tecnico, da eseguirsi conformemente ed esclusivamente alle prescrizioni contenutenel presente contratto e nei suoi allegati, nonché a quanto espresso nel documento AGID nominato “Classificazione CSP” (Allegato 11).
2. L’INAIL, nell’interesse proprio, affida al Fornitore, che accetta, l’affidamento dei servizi del Cloud pubblico Microsoft Azure, il cui dettaglio è riportato nel paragrafo 4 del Capitolato tecnico, da eseguirsi conformemente ed esclusivamente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

L’oggetto dell’esigenza espressa da INAIL, riguarda l’acquisizione di:

1. servizi del Cloud Pubblico Microsoft Azure “Server and Cloud Enrollment (SCE)” per Government Partner, tipologia di Unit: SKU (Stock Keeping Unit) – codice prodotto: 6QK-00001,
2. servizi professionali a consumo,

con durata della fornitura di 36 mesi, entrambi dettagliatamente descritti nel paragrafo 5 del Capitolato tecnico.

1. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
2. I servizi oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, e nella relativa documentazione tecnica e d’uso.
3. I servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere erogati presso le sedi INAIL individuate dall’Istituto.
4. L’erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto dovrà essere effettuata, improrogabilmente, entro 5 (cinque) giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti. Il Fornitore dovrà attivare la procedura per consentire all’Amministrazione di effettuare l’accesso all’ambiente Cloud dove fruire dei servizi richiesti; il Fornitore invierà contestualmente una comunicazione formale via PEC, alla casella di posta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di avvenuta disponibilità dell’ambiente Cloud e dei servizi acquisiti alla Committente.
5. Il Fornitore entro 5 (cinque) giorni solari dalla stipula del Contratto, oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti, consegnerà alla Committente, ai fini della sua approvazione, anche il Piano operativo/di collaudo contenente una proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di termini per l’attivazione, e la verifica di conformità, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto e nella documentazione di gara. Tale Piano Operativo dovrà essere approvato dalla Committente entro 5 (cinque) giorni dall’avvenuta consegna dello stesso. Fatte salve eventuali modifiche richieste dalla Committente sui termini proposti nel piano operativo, i termini previsti nel Piano operativo approvato dalla Committente debbano intendersi inderogabili, pena l’applicazione delle penali. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.
6. E’ designato quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
7. L’Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

Articolo 2 S

Durata

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla “Data di accettazione del Servizio”.
2. L’avvio dell’esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla stipula.Il ritardo nell’avvio dell’esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020.
3. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

# Articolo 3 S

# MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, la Committente potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del Contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, **commi 1, lett. c), o 2.**

In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell’Allegato “I” (Offerta economica).

1. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all’art. 106, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106, d.lgs. 50/2016.
4. Per le sole prestazioni a carattere continuativo di cui all’art. 1 S, la Committente, in conformità a quanto disposto all’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

Articolo 4 S

Obblighi e adempimenti a carico del FORNITORE

1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
2. all’imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;
3. al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell’Amministrazione;
4. all’apposizione sulle apparecchiature hardware delle “targhette identificative”;
5. alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
6. allo sgombero e all’asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
7. La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato del Fornitore e da un incaricato della Committente. A tal fine l’Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.
8. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
9. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
10. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d’uso.
11. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
12. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
13. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
14. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
15. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
16. <eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all’avvalimento: Ai sensi di quanto stabilito all’art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 5 S

Qualificazione Cloud

1. Il presente contratto è stipulato previa verifica del possesso del livello di qualificazione dei servizi cloud richiesto (dati e servizi ordinari).
2. Il livello di qualificazione previsto per l’erogazione oggetto presente contratto dovrà essere mantenuto per tutta la durata contrattuale, secondo le indicazioni fornite dalla determina ACN n. 307 del 18 gennaio 2022, anche alla luce di quanto previsto dal decreto direttoriale ACN n. 29 del 2 gennaio 2023. Resta inteso che troveranno applicazione le disposizioni eventualmente introdotte a seguito dell’entrata in vigore del regime ordinario di qualificazione dei servizi cloud, la cui adozione da parte di ACN è prevista entro il 31 luglio 2023.
3. Qualora, in corso di esecuzione contrattuale, per esigenze imprevedibili e sopravvenute, dovesse verificarsi, in tutto o in parte, una modifica nella classificazione dei dati trattati che renda necessario il possesso di un livello di qualificazione di uno o più dei servizi cloud oggetto del contratto superiore a quello richiesto ai fini della stipula, fermo il diritto della Committente di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quest’ultima ha comunque facoltà di proseguire il rapporto contrattuale ove ne ricorrano i presupposti. In tale ultima ipotesi, la Committente deve darne immediata comunicazione al Fornitore tramite pec, chiedendo a quest’ultimo di avviare per il tramite del CSP/Produttore, l’iter di qualificazione corrispondente, qualora non ne sia già in possesso.
4. Nel caso in cui il Fornitore acconsenta, lo stesso è obbligato ad avviare, entro un termine concordato con la Committente, l’iter per il conseguimento del livello superiore di qualificazione.
5. Il Fornitore può opporre un rifiuto solo nel caso in cui il conseguimento del livello superiore di qualificazione determini l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, laddove l’adeguamento al livello di qualificazione di livello superiore risulti tecnicamente impossibile e non rientri invece nella normale alea contrattuale. A tal fine, il Fornitore dovrà produrre idonea documentazione.
6. Nel caso in cui il Fornitore per il tramite del CSP/Produttore, intenda conseguire la qualificazione richiesta, ma l’adempimento comporti un’alterazione dell’equilibrio contrattuale oltre l’alea normale del contratto opera quanto previsto all’art. “Corrispettivo”, e la Committente potrà far ricorso al meccanismo di adeguamento del prezzo ivi disciplinato.
7. Nel caso in cui venga dedotta l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, la Committente, a seguito dell’esame della documentazione prodotta e dell’eventuale contraddittorio con il Fornitore, ha facoltà, qualora possibile, di non apportare modifiche al contratto rispetto alle condizioni precedentemente stabilite, proseguendo, eventualmente, il rapporto contrattuale per la sola parte, se esistente, per cui non si renda necessario un livello di qualificazione più elevato o l’implementazione di requisiti aggiuntivi. Per la restante parte, invece, ove quindi non sia possibile proseguire il rapporto contrattuale alle condizioni in precedenza stabilite, la Committente potrà procedere al recesso parziale.
8. La disciplina di cui ai precedenti commi da 3 a 7, si applica anche laddove, nel passaggio dal regime transitorio al regime ordinario di qualificazione dei servizi cloud:
   * + siano previsti requisiti diversi o aggiuntivi per il conseguimento del nuovo livello di qualificazione;
     + la classificazione dei dati trattati resti immutata ma sia richiesto un diverso livello di qualificazione;
     + eventuali ulteriori casistiche conseguenti alla disciplina del regime ordinario.
9. In caso di avvio del procedimento di sospensione o revoca della qualificazione da parte dell’ACN o in prossimità della scadenza della validità della qualificazione è onere e responsabilità esclusiva del Fornitore di adoperarsi per tempo al fine di evitare soluzioni di continuità nell’erogazione dei servizi anche, ove possibile, prestando la necessaria collaborazione al CSP/Produttore.
10. Nel caso in cui l’ACN comunichi l’avvio del procedimento di sospensione o di revoca è obbligo del Fornitore darne comunicazione tramite pec alla Committente entro 5 giorni solari dalla ricezione della notifica, pena l’applicazione della penale di cui all’art. “Penali”. Resta salvo il diritto della Committente di acquisire le predette informazioni anche d’ufficio, con la conseguenza che, laddove emergesse che ACN abbia comunicato l’avvio del procedimento di sospensione o di revoca senza che il Fornitore ne abbia dato comunicazione alla Committente nel termine sopra riportato, quest’ultima applicherà la penale prevista.
11. In caso di avvio del procedimento di sospensione o di revoca ovvero di avvenuta sospensione della qualificazione, il Fornitore si impegna a comunicare alla Committente ogni qualsivoglia indicazione ricevuta da ACN, entro 5 giorni solari dalla relativa ricezione, e ad adeguarvisi nei tempi eventualmente definiti dalla medesima Agenzia o con essa concordati, prestando la necessaria collaborazione al CSP/Produttore, pena l’applicazione della penale di cui all’art. “Penali”. Anche in tal caso, resta salvo il diritto della Committente di acquisire le predette informazioni anche d’ufficio, con la conseguenza che, laddove emergesse che il Fornitore abbia omesso di darne comunicazione e/o non abbia prestato la necessaria collaborazione al CSP, la Committente applicherà la penale prevista.
12. Si precisa che la sospensione o la revoca possono essere riferite a uno o più prodotti oggetto del contratto.
13. Resta inteso che, in caso di revoca della qualificazione, si applicherà quanto previsto all’art. “Condizioni particolari di risoluzione”.
14. Resta fermo quanto previsto dall’art. “Modifica del contratto durante il periodo di efficacia”.

Articolo 6 S

EXIT STRATEGY E GRACE PERIOD

1. Il Fornitore senza alcun onere aggiuntivo per la Committente si obbliga a fornire supporto alla Committente nell’attività di Exit strategy che avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza naturale del contratto, ovvero, se prima della scadenza naturale, l’Exit strategy dovrà essere comunicata al Fornitore con 30 (trenta) giorni di preavviso (cd. Grace period), e consisterà in un supporto all’individuazione dei dati oggetto di migrazione.
2. Il Fornitore, inoltre si obbliga a fornire tutte le idonee garanzie a dimostrazione della eliminazione dei dati sul cloud al termine della fase di Exit strategy, nonché la disponibilità a far eseguire verifiche in tal proposito da parte della Committente o di soggetti terzi da questa designati.
3. Preliminarmente alla fase di Exit strategy, il Fornitore si obbliga a esportare i dati in un formato che andrà stabilito in accordo con la Committente e, comunque, idoneo a consentire il ricaricamento dei dati su infrastrutture individuate da INAIL.
4. Al momento della scadenza naturale del contratto, il Fornitore non avrà più titolo per emettere fatture, in quanto deve intendersi attivato il Grace period, per un periodo massimo di 30 giorni, durante il quale la Committente si riserva di procedere al rinnovo del contratto, anche con altro service provider di cloud ovvero alla migrazione dei servizi (Exit strategy).

Articolo 7 S

Proprietà DEI PRODOTTI IN GENERE

1. I servizi cloud oggetto del presente contratto sono di titolarità della Microsoft, che ne detiene la proprietà intellettuale. Viene riconosciuto alla Committente il diritto limitato, non esclusivo, all’utilizzo dei Servizi durante il periodo di durata contrattuale, con responsabilità in capo alla Committente medesima di garantire un uso conforme alle prescrizioni del presente Contratto.
2. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall’Impresa in esecuzione del presente contratto nell’ambito dei servizi professionali (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Impresa o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto.
3. La Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
4. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L’Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri o elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà/potranno disporre liberamente.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Impresa nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
7. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 17 G “Risoluzione” del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.

Articolo 8 S

Garanzie

1. Il Fornitore garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d’uso. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio Il Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l’Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
3. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla “Data di accettazione del Servizio” di cui al successivo articolo intitolato “Verifica di conformità”.
4. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
5. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo intitolato “Risoluzione”, in seguito riportato, nonché dell’art. 1456 c.c.

Articolo 9 S

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_per una quota pari al\_\_\_\_\_\_\_(%) dell’importo contrattuale.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< …ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, sostituire i precedenti commi con il seguente>

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Articolo 10 S

EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. L’erogazione dei servizi IaaS, PaaS e Saas oggetto di acquisizione dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico ed entro 5 (cinque) giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti.

Articolo 11 S

Verifica di conformità

1. Entro il termine di 10 giorni decorrente dalla data di consegna delle sottoscrizioni, Inail effettuerà una verifica di conformità il cui buon esito coincide con la “Data di accettazione del servizio”. In corso di esecuzione contrattuale, tale verifica verrà ripetuta con cadenza trimestrale.
2. A tal fine il Fornitore, entro 5 (cinque) giorni solari dalla stipula del Contratto, dovrà consegnare un “Piano Operativo/di collaudo”, contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura. La conformità della fornitura dei servizi cloud Azure sarà accertata attraverso il controllo della disponibilità dei servizi acquisiti attraverso il portale Azure.
3. Per i servizi professionali, la verifica di conformità verrà effettuata dalla Committente entro il termine di 10 giorni dalla conclusione del trimestre di riferimento sulla base della “Dichiarazione trimestrale delle prestazioni rese” prodotta dall’Impresa.
4. Si precisa che le verifiche di conformità sono volte a riscontrare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati.
5. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell’oggetto contrattuale e verrà conclusa:

a) per la fornitura di servizi Cloud IaaS, PaaS e Saas del Cloud pubblico Microsoft Azure, la prima volta, entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, successivamente con cadenza trimestrale entro il mese successivo al trimestre di riferimento;

b) per i servizi professionali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della “Dichiarazione trimestrale delle Prestazioni Rese” prodotta dall’Impresa.

1. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
2. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione del servizio”.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l’applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato “Penali”. Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
5. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’articolo 17 G “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c.
6. In sede di verifica di conformità, il Fornitore si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente.
7. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
8. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
9. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.
10. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
11. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF) o dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall' Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all’art. 1 S.
12. Il Fornitore si impegna a utilizzare gli strumenti di Project Portfolio Management (PPM) in dotazione presso l’INAIL per pianificare e consuntivare le attività, giorni ed ore di supporto erogate, secondo le modalità comunicate dall’Istituto stesso. INAIL rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi e all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
13. INAIL rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi e all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 12 S

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Le modalità di erogazione dei servizi Cloud di cui all’art. 1 S, comma 1, lettera a), (Livelli di servizio) sono regolate in dettaglio nell’Allegato 11 - Classificazione CSP (Documento AGID. Eventuali variazioni del predetto Allegato dovranno essere comunicate a INAIL secondo quanto stabilito al par. 7.1.2 del Capitolato tecnico, pena l'applicazione della penale di cui al relativo articolo.
2. Qualora nell’erogazione dei servizi Cloud di cui all’art. 1 S, comma 1, lettera a) si verificassero dei problemi tecnici o una non disponibilità degli stessi, la Committente contatterà il Fornitore, per la soluzione di tali problematiche, contattando il Responsabile della fornitura a un numero telefonico o a un indirizzo di posta elettronica o un numero di fax all’uopo preposti. Si precisa che il valore minimo di disponibilità dei servizi (“Availability”) indicato dovrà essere rispettato, pena l’applicazione delle relative sanzioni previste nell’art. “Penali”.

Tali canali di contatto saranno utilizzati dalla Committente anche per richiedere giorni persona dei servizi professionali come indicato al par. 7.4 nel Capitolato Tecnico.

Articolo 13 S

# Servizi PROFESSIONALI

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi professionali di cui all’art. 1 S comma 1 lett. b), previa richiesta della Committente. Il Fornitore prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a 1.800 giorni persona. La Committente si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. La Committente attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione al Fornitore che potrà tramite gli strumenti indicati al precedente articolo, comma 2.
3. Il servizio dovrà essere erogato entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2 pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo intitolato “penali”. Il termine utile per l’erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla spedizione della e-mail.
4. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante “Rapporto di intervento” emesso dal Fornitoree sarà sottoposto all’approvazione della Committente. Il Fornitore dovrà altresì consegnare consegnerà a INAIL un documento denominato “Dichiarazione trimestrale delle Prestazioni Rese”, in relazione ai servizi erogati dalla stessa nel trimestre solare precedente, per come risultanti dai singoli Rapporti di intervento approvati. Si precisa che è obbligo del Fornitore consegnare a INAIL la predetta “Dichiarazione trimestrale” anche in assenza di interventi. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui al relativo articolo.
5. I servizi professionali e le figure professionali che li erogano sono dettagliatamente descritti nel paragrafo 7.5 del Capitolato tecnico.
6. I servizi verranno svolti presso la sede di Roma della DCOD sita in via del Santuario Regina degli Apostoli n. 33 – 00145 dal lunedì al venerdì, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi, durante il normale orario lavorativo compreso dalle 8:00 alle 18:00 o su eventuale richiesta della Committente, da remoto.
7. Entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto, il Fornitore dovrà presentare ad INAIL, per la dovuta approvazione, i CV delle risorse proposte per l’erogazione dei servizi professionali, nonché idonea documentazione comprovante il possesso delle certificazioni richieste nel paragrafo 7.5 dell’Allegato 4 – Capitolato tecnico. Qualora i CV presentati non dovessero essere ritenuti idonei da INAIL, il Fornitore, a pena di risoluzione del contratto, dovrà entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di non idoneità presentare nuovi CV rispondenti a quanto previsto nel Capitolato tecnico, nonché idonea documentazione comprovante il possesso delle certificazioni richieste nel paragrafo 7.5 del Capitolato tecnico.

Articolo 14 S

Penali

1. Per ogni giorno di ritardo sui termini di consegna del *Piano operativo/di collaudo,* di cui al precedente Art. 1 S comma 6, INAIL si riserva di applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell’importo complessivo contrattuale.
2. Per ogni giorno di ritardo sui termini di comunicazione, di cui al precedente Art. 4 S comma 10, INAIL si riserva di applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell’importo complessivo contrattuale.
3. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di erogazione dei servizi, si applicherà all’Impresa una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell’importo complessivo contrattuale.
4. Per ogni giorno di ritardo nella comunicazione di cui all’art. “Livelli di servizio”, secondo quanto previsto al par. 7.1.2 del Capitolato tecnico, INAIL applicherà all’Impresa una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell’importo complessivo contrattuale.
5. Qualora, per fatto imputabile al Fornitore, la verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall’art. Verifica di conformità S, comma 4, lettera:
6. applicherà una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille del corrispettivo di cui all’art. 15, comma 1, lett. a) per ogni giorno successivo fino alla verifica positiva;
7. applicherà una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille del corrispettivo di cui all’art. 15, comma 1, lett. b), per ogni giorno successivo fino alla verifica positiva.

La medesima penale trova applicazione anche in caso di interruzione della verifica di conformità, per fatto imputabile al Fornitore, nonché per ogni giorno di ritardo nei termini previsti per l’eliminazione dei vizi.

1. Per ogni 60 minuti di ritardo rispetto al livello di servizio garantito da dichiarare obbligatoriamente [Maximum first support response time(in minuti)], così come espresso in sede di documento AGID “Classificazione CSP” , rilevato su base mensile, la Committente si riserva di applicare una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo complessivo per i servizi cloud Azure di cui al successivo art. “Corrispettivo” comma 1 lett. a) per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione
2. Per ogni 0,5 punto di percentuale più basso rispetto al livello di servizio garantito da dichiarare obbligatoriamente [Availability (in percentuale)], così come espresso in sede di documento AGID “Classificazione CSP”, e rilevato su base mensile, la Committente si riserva di applicare una penale pari all’ 1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo complessivo per i servizi cloud Azure, di cui al successivo art. “Corrispettivo” comma 1, lett. a).
3. Per ogni giorno solare di ritardo nella comunicazione di cui all’art. “Qualificazione Cloud”, comma 10, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zervovirgolacinquepermille) dell'intero importo contrattuale di cui all'art. “Corrispettivo".
4. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all’adempimento degli obblighi di cui all’art. “Qualificazione Cloud”, comma 11, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) dell'intero importo contrattuale di cui all'art. “Corrispettivo".
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella comunicazione di cui all’art. “Corrispettivo”, comma 20, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 ‰ (zerovirgolatre permille) dell'intero importo contrattuale di cui all'art. “Corrispettivo".
6. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma EN ISO 9001 rilasciato al Fornitore, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Committente si riserva di applicare una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinque per cento) dell’intero importo contrattuale di cui al successivo art. “Corrispettivo”, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. “Condizione particolare di risoluzione”.
7. Nel caso in cui all’esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza relative alla Privacy, di cui al successivo art. “Nomina responsabile trattamento dati personali”, dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, la Committente applicherà al Fornitore/Responsabile la penale dell’1 per mille dell’importo complessivo per ogni giorno necessario all’adozione delle misure adeguate. Resta fermo quanto previsto all’art. “Condizione particolare di risoluzione.
8. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito *e valutazion*e delle deduzioni addotte dal Fornitor e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all’art. 3 G “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive”, resta salvo il diverso termine indicato.
9. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
10. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l’ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.
11. La Committente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all’articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
12. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo” Corrispettivi”, comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

Articolo 15 S

Corrispettivo

1. Il corrispettivo massimo complessivo relativo all’erogazione dei servizi di cui all’art. 1 S, comma 1, è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_), così suddiviso:
2. il corrispettivo contrattuale per i servizi del Cloud pubblico Microsoft Azure “Server and Cloud Enrollment (SCE)” per Government Partner, tipologia di Unit: **SKU (Stock Keeping Unit) –** codice prodotto: 6QK-00001, di cui all'art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ ed è determinato sulla base dei servizi effettivamente utilizzati;
3. il corrispettivo totale per l’intero periodo di vigenza contrattuale per i Servizi professionali per il quale è prevista una gestione a “tempo e spesa”, è pari a € \_\_\_\_\_\_,\_\_\_ ed è determinato sulla base delle prestazioni effettivamente erogate, come risultante dal consuntivo riportato nei vari Rapporti di intervento approvati dalla Committente, e sulla base della tariffa indicata al successivo comma 2.
4. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità extraorario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

|  |  |
| --- | --- |
| **Figura professionale** | **Euro/giorno** |
| *Architetto specialista di prodotto* | € \_\_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_) |
| *Specialista Senior di prodotto* | € \_\_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_) |

1. Il corrispettivo contrattuale per la fornitura di ogni singola unità elementare elaborativa **Unit** di tipo SKU **codice prodotto: 6QK-00001** è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_).

I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

1. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
2. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
3. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
4. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
5. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
6. Laddove si verifichino uno o più eventi di quelli descritti all’art. “Qualificazione cloud”, di cui ai commi 3 e 8, e il Fornitore adduca l’eccesiva onerosità dell’adempimento, potrà essere riconosciuto allo stesso un adeguamento del prezzo, secondo la procedura di seguito descritta.
7. Il Fornitore dovrà produrre alla Committente tutta la documentazione necessaria a dimostrare lo squilibrio contrattuale derivante dalla necessità di adeguarsi alle ipotesi di cui ai commi 3 e 8 del predetto art. “Qualificazione cloud”, laddove lo stesso determini un incremento del prezzo offerto superiore al 10%.
8. La Committente svolgerà la propria attività istruttoria, all’esito della quale deciderà se riconoscere il predetto adeguamento del prezzo oppure recedere dal contratto.
9. Nel caso in cui la Committente decida di riconoscere al Fornitore l’adeguamento del prezzo, il corrispettivo dovuto sarà aggiornato, a partire dal trimestre successivo al conseguimento del chiesto livello di qualificazione, applicando una variazione percentuale pari all’eccedenza rispetto alla soglia del 10%.
10. La disciplina di cui ai precedenti commi da 9 a 12 non trova applicazione nel caso in cui le ipotesi di cui ai commi 3 e 8 dell’art. “Qualificazione cloud” determinino una variazione del listino. In tal caso, potrà trovare applicazione la disciplina prevista nei commi successivi.
11. A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito “Periodo/i di Rilevazione”) i corrispettivi dovuti per l’oggetto della fornitura di cui all’art. 1, comma 2 potranno essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare:
12. per i servizi Azure di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), alla scadenza del “Periodo di rilevazione”, il prezzo (di seguito, il “Prezzo oggetto di rilevazione”) potrà essere rivisto in base al listino ufficiale del produttore pubblicato da Microsoft (di seguito “Listino di Riferimento”). A tal fine, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell’Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione;
13. Per i servizi di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), alla scadenza del “Periodo di rilevazione”, il Prezzo oggetto di rilevazione potrà essere rivisto in considerazione

dell’Indice dei Prezzi alla Produzione dei Servizi relativo a “Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse”, pubblicato trimestralmente da Istat (di seguito, “Indice di riferimento). A tal fine, si considererà l’aumento percentuale dell’indice di riferimento tra:

- il più recente valore dell’indice disponibile alla data di stipula del contratto;

- il più recente valore dell’indice disponibile alla data di revisione prevista.

1. Qualora la variazione percentuale del Listino di riferimento e/o dell’Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5% (di seguito “Soglia di Variazione”), i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, previa istanza del Fornitore stesso in caso di revisione in aumento, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all’eccedenza del Listino di riferimento o dell’Indice di Riferimento rispetto alla Soglia di Variazione (di seguito “Prezzi Revisionati”).Tale previsione trova applicazione sia nel caso in cui la variazione sia in aumento sia nel caso in cui la stessa sia in riduzione.
2. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.
3. Nel caso di aumento del prezzo, sarà onere del Fornitore dimostrare che, ferma la Soglia di Variazione sopra indicata, la relativa variazione determini in concreto un’alterazione dell’equilibrio contrattuale tale da richiedere un adeguamento del corrispettivo originariamente pattuito. A tal fine, il Fornitore dovrà pertanto produrre tutta la documentazione necessaria per consentire all’Amministrazione di espletare la propria attività istruttoria al riguardo.
4. Nel caso in cui, ferma la Soglia di Variazione sopra indicata, a fronte della diminuzione del

prezzo, l’Amministrazione richieda una riduzione del corrispettivo originariamente pattuito, il Fornitore avrà ad ogni buon conto diritto di opporre all’Amministrazione l’eccessiva onerosità del contratto, laddove tale riduzione del corrispettivo non trovi un corrispondente bilanciamento rispetto agli accordi commerciali raggiunti con Microsoft ai fini della formulazione dell’Offerta ovvero non sia possibile addivenire ad una modifica delle condizioni inizialmente pattuite con la stessa Microsoft. A tal fine, il Fornitore dovrà pertanto produrre tutta la documentazione necessaria per consentire all’Amministrazione di espletare la propria attività istruttoria al riguardo.

1. Si precisa che è comunque obbligo del Fornitore comunicare ogni eventuale variazione del listino entro 7 giorni lavorativi dalla variazione medesima, pena l’applicazione della penale di cui al precedente articolo 14.

Resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziate dall’Amministrazione per l’appalto, l’Amministrazione avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 11G oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, il Fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio, di ciascun intervento progettuale svolto nell’ambito dei servizi professionali un’anticipazione del prezzo del contratto pari al 20 per cento del valore della suddetta prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore del Committente, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione Il Fornitore dovrà presentare contestualmente alla richiesta la predetta garanzia fideiussoria.

L’erogazione dell’anticipazione avverrà dietro presentazione di apposita fattura emessa successivamente alla presentazione della fideiussione di cui al precedente comma, che l’Amministrazione si impegna a corrispondere entro 30 (trenta) giorni.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.

Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

1. Ai sensi dell’articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell’esecuzione dei servizi professionalidevono trasmettere al Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all’art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997:

* le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;
* l’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.

Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l’elenco anche al Fornitore.

In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino al Committente, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.

Articolo 16 S

Fatturazione e pagamento

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13 S “Corrispettivo”, comma 1, il Fornitore:
2. con riferimento ai servizi del Cluod pubblico Microsoft Azure “**Server and Cloud Enrollment (SCE)” per Government Partner**, , tipologia di Unit: **SKU (Stock Keeping Unit) – codice prodotto: 6QK-00001,** di cui all’art. 13 S comma 1 lettera a), per tutta la durata del periodo contrattuale, potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla **“Data di accettazione del servizio”** di cui all’art. ”Verifica di conformità”, sulla base dei servizi effettivamente erogati nel trimestre solare precedente;
3. con riferimento ai soli **Servizi professionali** di cui all’art.13 S comma 1 lett. b), potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, sulla base della “Dichiarazione trimestrale delle prestazioni rese” cui al precedente art.” Servizi professionali” a decorrere dalla relativa **“Data di accettazione del servizio”** di cui all’art.” Verifica di conformità”.
4. La Committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto* anche per il subappaltatore*>*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
6. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
7. Si precisa che:

le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo a i) verbale positivo di verifica di conformità;

- le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii)” Dichiarazione trimestrale prestazioni rese” e rapporti di intervento.

1. Il Fornitore è obbligato a uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche. Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al “processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie”. Nell’ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi come indicato nella tabella che segue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***CODICE UNIVOCO UFFICIO*** | ***RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE*** | ***CODICE CIG*** |
| ***DCOD*** | ***81GXA9*** | 9834320199 |

1. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione di cui al precedente comma 5, definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e s.m.i., sono concordati tra le parti in 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’INAIL della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente n. ….intestato all’Impresa presso…….”
2. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura>*In caso di RTI con fatturazione pro-quota, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.

*<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti.

1. *<nel caso di subappalto:* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all’importo, al netto dell’IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario .
2. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D. Lgs. 231/2002 e smi.

Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto.

La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

1. La Società, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
2. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
3. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all’art. 14 G, comma 1 del Contratto.
4. <*eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:* Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate>.

**Articolo 17 S**

CONDIZIONE PARTICOLARE DI Risoluzione

1. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto alle stesse condizioni di cui all’art. 17 G comma 1.
2. Nel caso in cui la qualificazione Cloud Marketplace ACN del/dei servizio/i cloud oggetto di acquisizione venga a scadenza, senza che sia rinnovata, ovvero venga revocata, il contratto si intende risolto di diritto. Nel caso in cui il mancato rinnovo o la revoca interessino solo uno o più dei prodotti cloud oggetto di acquisizione, Inail ha facoltà di procedere alla risoluzione parziale del contratto.
3. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell’art. 17 G ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento*;*

b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all’art. 17 G risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento*.*

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituiscono cause di risoluzione: l’impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all’art. FORZA MAGGIORE, comma 4.

Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. “FORZA MAGGIORE “, comma 4. Nel caso in cui il Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall’altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui il Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell’art. 1256 c. c., la stessa valuterà l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento da parte del Fornitore ai fini dell’adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all’art. “FORZA MAGGIORE”, comma 4, dell’applicazione delle penali di cui all’omonimo articolo e/o dei rimedi risolutori, previsti all’art. 17 delle Condizioni Generali.

# ARTICOLO 18 S

# OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell’AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

# ARTICOLO 19 S Nomina responsabile trattamento dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(nel seguito anche *“Regolamento UE”*), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche *“Normativa in tema di trattamento dei dati personali”*) e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento sono descritti all’art. 1 “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione”.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i ) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc..) ; ii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iii) dati giudiziari.
5. Le categorie di interessati sono: es. dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, ecc.
6. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
7. rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
8. trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
9. trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
10. garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
    * si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
    * ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
    * trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
11. adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
12. valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
13. su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest’ultimo nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
14. ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive ***< si precisa che tale obbligo non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato o includa il trattamento di dati sensibili di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati giudiziari di cui all'articolo 10>***, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell’Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell’art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
15. assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
16. Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

* la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
* la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
* la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
* una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
* la redazione del Piano di sicurezza e l’implementazione delle relative contromisure, conformemente al principio di privacy by design ex art. 25 del GDPR;
* i controlli previsti dal Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) del Titolare del trattamento, certificato secondo lo Standard ISO 27001, nel rispetto delle policy definite nel SGSI.

1. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, “sub-Responsabile del trattamento”) per gestire attività di trattamento specifiche, informando, semestralmente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.
2. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l’avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. Nel caso in cui all’esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, la Committente applicherà al Fornitore/Responsabile Inziale del trattamento la penale di cui all’articolo del presente contratto e diffiderà lo stesso a far adottar al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

1. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
2. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l’Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
3. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall’Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
4. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all’esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui al relativo articolo del presente contratto. e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
6. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: *i)* restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; *ii)* distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.
7. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”*.
8. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
9. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell’esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l’applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l’adozione di tali ulteriori garanzie.
10. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Titolare.
11. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
12. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzione del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli “interessati”, come definiti nel Capitolato Tecnico. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
13. Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

# Art. 20 S – FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
2. che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
3. che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
4. che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
5. Ai sensi della Delibera dell’ANAC n. 227 dell’11 maggio 2022 sono considerati Eventi di Forza maggiore anche : (i) il lock-down in atto in alcuni centri produttivi cinesi, in cui si concentra la produzione dei componenti e dei prodotti informatici dovuto alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica adottate in Cina; (ii) scarsa disponibilità delle materie prime necessarie alla realizzazione di prodotti informatici a causa della situazione bellica in Ucraina, nella misura in cui tali Eventi, ancorché già in corso alla data di stipula del presente contratto, producano conseguenze sulla possibilità di adempimento delle prestazioni di cui al predetto contratto fuori dal ragionevole controllo del Fornitore, non prevedibili al momento della conclusione del contratto e non evitabili con la dovuta diligenza.
6. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell’inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all’applicazione delle penali e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l’obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell’impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l’applicazione della disciplina della Foza Maggiore prevista nel presente articolo.
7. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l’adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, il Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E’ fatto obbligo al Fornitore comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché il Committente disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell’esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell’Amministrazione l’esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà del Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 delle Condizioni Generali.

Qualora l’evento di Forza maggiore determini l’impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. ”Condizione particolare di risoluzione”.

# *[eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente ARTICOLO:* ARTICOLO 21 S – Pendenza DI RICORSO GIURISDIZIONALENEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. In virtù della stipula in pendenza del/i ricorso/e giurisdizionale/i in premessa, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l’annullamento, anche in autotutela, dell’aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del contratto espressamente rinuncia, ora per allora,  irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della stazione appaltante. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all’impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.]

Roma, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| La Committente | L’Impresa | |
| Il Presidente  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *F.to digitalmente* | il legale rappresentante  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *F.to digitalmente* | |
|  | |  | |

***NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.***

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 1 S – Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione;

Articolo 2 S – Durata;

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa;

Art. 5S – Qualificazione cloud;

Articolo 6 S – Exit Strategy;

Articolo 8 S - Garanzie;

Articolo 11 S – Verifica di conformità;

Articolo 12 S – Livelli di Servizio;

Articolo 13 S – Servizi Professionali;

Articolo 14 S - Penali;

Articolo 15 S – Corrispettivo;

Articolo 17 S – Condizioni particolari di Risoluzione;

Articolo 19 S – Nomina Responsabile Trattamento dati Personali;

Articolo 20 S – Forza Maggiore,

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive;

Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d’autore;

Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile;

Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa;

Articolo 10 G – Garanzia definitiva;

Articolo 11 G – Recesso;

Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 13 G- Trasparenza dei prezzi;

Articolo 14 G – Subappalto;

Articolo 15 G- Foro esclusivo;

Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali;

Articolo 17 G - Risoluzione;

L’Impresa

il legale rappresentante

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *F.to digitalmente* |